



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Indice

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1 Premessa	5
1.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.....	6
1.3 Fattispecie di reato	6
1.4 Sistema sanzionatorio	6
1.5 Delitti tentati	8
1.6 Vicende modificative dell'ente.....	8
1.7 Reati commessi all'estero.....	10
1.8 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	10
1.9 Le linee guida di Confindustria	12
1.10 I precedenti giurisprudenziali	12
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GEASAR S.P.A.	15
2.1 Geasar S.p.A.....	15
2.2 Aspetti di Governance.....	16
2.3 Il sistema organizzativo di Geasar S.p.A.....	19
2.4 Genesi del Modello organizzativo di Geasar S.p.A.....	20
2.5 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Geasar S.p.A.....	23
2.6 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello organizzativo	23
2.7 Destinatari del Modello organizzativo.	25
3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	26
3.1 Mappatura.....	26
3.2 Attività riferibile al vertice aziendale.....	26
3.3 Controlli a presidio delle attività a rischio.....	27
3.4 Il sistema di controllo interno	27
3.5 Protocolli comportamentali	28
3.6 Gestione dei flussi finanziari.....	28
3.7 Organismo di Vigilanza	28
3.7.1 Requisiti	29
3.7.2 Funzioni, poteri e prerogative	29
3.7.3 Flussi informativi. Disposizioni in tema di Whistleblowing	31
3.7.4 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	35
3.8 Codice Etico.....	35
3.9 Sistema sanzionatorio	36
3.10 Diffusione del Modello	36
ALLEGATI	39
PARTE SPECIALE.....	40
Premessa.....	41
1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	42
1.1 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio	46
1.2 Le attività sensibili e strumentali ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	47
2. FALSITÀ NUMMARIE.....	50
2.1 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli	51
3. REATI SOCIETARI.....	53
3.1 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli	59
4. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - REATI TRANSNAZIONALI	61

4.1	I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dal D.Lgs. 231/2001	61
4.2	I reati contro la personalità individuale.....	63
4.3	Reati c.d. transnazionali.....	65
4.4	Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli	66
5.	OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA.....	67
5.1	I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose richiamati dal D.lgs n. 231/2001	67
5.2	Il sistema delle attribuzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.....	67
5.3	Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli	70
6.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORIZICLAGGIO.....	73
6.1	I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.....	73
6.2	Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli	76
	Le attività sensibili ai fini dell'autoriciclaggio e relativi controlli.....	77
7.	DELITTI INFORMATICI.....	81
7.1	L'attività sensibile ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	83
8.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	84
8.1	Premessa. L'art. 24 ter D.lgs n. 231/01.....	84
8.2	Il delitto di associazione per delinquere.....	85
8.3	Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli	86
9.	DELITTI IN MATERIA DI VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI	87
9.1	Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	87
10.	REATI AMBIENTALI	89
10.1	Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	89
10.2	Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo.....	97
11.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	98
11.1	Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	98
11.2	Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	98
11.3	Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo.....	98
12	RAZZISMO E XENOFobia	99
12.1	Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	99
12.2	Le attività sensibili e i con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	99



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Premessa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la disciplina sulla “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*” (Allegato n. 1).

Tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati consumati o tentati, realizzati nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira, tra l’altro, a coinvolgere il patrimonio delle società e, quindi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Con l’introduzione del d.lgs. 231/2001 sono applicabili alle società, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. Tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa, se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001 la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno ribadire che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), la società non risponde se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 Fattispecie di reato

In base al d.lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 e ss del d.lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso.

Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001 sono elencate nell'Allegato n. 2 del presente Modello al quale si rinvia per aspetti di dettaglio.

1.4 Sistema sanzionatorio

Dal d.lgs. 231/2001 sono previste a carico della società, quale conseguenza della consumazione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, la:

- a) sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- b) sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- d) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione a tutte le fattispecie penali previste dal D.lgs. 231/01, ad eccezione dei reati di cui all'art. 25 ter (Reati societari), 25 sexies (Abusi di mercato) e 25 novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo¹, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*novies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6 Vicende modificative dell'ente

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli articoli da 28 a 33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Secondo quanto previsto dall'art. 29, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili i soggetti giuridici partecipanti alla fusione stessa. L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa

¹ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.7 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*novies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.8 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce "valore esimente" al Modello di organizzazione, gestione e controllo se ritenuto idoneo dall'Autorità giudiziaria procedente.

Fatta salva l'ipotesi in cui il reato sia stato realizzato nell'interesse esclusivo del soggetto agente o di un terzo (art. 5 co. 2), in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non incorre in responsabilità se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

- (a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza da ora OdV);

(c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

(d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa."

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza alla cui osservanza l'Ente è tenuto.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

(a) individuare le:

- attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati

(b) prevedere:

- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

(c) introdurre un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere:

- a) uno o più canali che consentano al personale di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs n. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Su detti aspetti si tornerà successivamente, quando sarà declinata la procedura in tema di cd whistleblowing.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 precisa, infine, che, per un'efficace attuazione dei modelli organizzativi, è necessaria la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività

1.9 Le linee guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e per i suoi contenuti.

In particolare, le menzionate Linee guida prevedono, per la definizione del modello, le seguenti fasi:

- (1) identificazione dei rischi e stesura dei protocolli;
- (2) adozione di alcuni strumenti generali tra cui:
 - (a) Codice di comportamento riferito alla realtà organizzativa ed ai reati ex D.Lgs. 231/2001
 - (b) Sistema sanzionatorio creato *ad hoc*;
- (3) individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti, poteri ed obblighi d'informazione.

1.10 I precedenti giurisprudenziali

Ai fini della redazione del presente Modello sono state analizzate e prese in considerazione le pronunce giurisprudenziali più significative in materia. Quanto deciso dalla giurisprudenza, unitamente alle Linee Guida delle associazioni di categoria, rappresenta un parametro essenziale

da seguire nella elaborazione di un Modello che possa essere considerato efficace ed idoneo ad assolvere alla funzione esimente cui è finalizzato.

Un idoneo Modello deve essere dotato di effettività e dinamicità. In particolare, anche secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza, nella redazione del Modello dovrà essere posta particolare attenzione a:

- fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- fatturazioni e spostamenti di liquidità;
- modalità di esecuzione degli appalti ed i relativi controlli;
- possibili modalità attuative dei reati stessi tenendo conto del contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l'effettività;
- sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- gestione delle risorse finanziarie;
- sistema disciplinare specifico sia nel precetto che nella sanzione.

La giurisprudenza si è soffermata, in particolare, sulle modalità di composizione e sulle funzioni dell'OdV.

Deve infatti trattarsi di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma ed indipendente. Al riguardo, è opportuno sottolineare, come meglio si chiarirà in seguito, che possono essere membri dell'Organismo anche soggetti interni all'Ente, purché privi di funzioni operative ed a condizione che il membro esterno sia predominante.

Inoltre, la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di prevedere sanzioni specifiche nel caso si violino gli obblighi di informazione all'OdV.

Anche per quanto attiene al profilo dei controlli, la giurisprudenza ha fornito specifiche indicazioni. Effettuata la c.d. mappatura del rischio, individuate cioè tutte le aree sensibili, si devono stabilire, per ognuna di esse, specifici protocolli di prevenzione che regolamentino le attività a rischio. Tali protocolli dovranno essere presidiati con altrettante e adeguate specifiche sanzioni per perseguirne le violazioni e per garantire un'effettiva attuazione dell'intero sistema organizzativo così approntato. Ciò al fine di rendere il modello non un mero strumento di facciata, dotato di una valenza solo formale, ma uno strumento concreto e soprattutto dinamico, idoneo a conformarsi costantemente con il mutamento della realtà operativa ed organizzativa della persona giuridica.

Inoltre, nelle realtà aziendali in cui si siano già verificati reati, il contenuto programmatico del modello, in relazione all'area in cui gli indicatori di rischio sono più evidenti, dovrà necessariamente essere calibrato e mirato all'adozione di più stringenti misure idonee a prevenire od a scongiurare il pericolo di reiterazione dello specifico illecito già verificatosi. Difatti, dovranno essere esattamente determinate le procedure relative alla formazione e all'attuazione delle decisioni che riguardano le attività ritenute pericolose: l'adozione di un protocollo con regole chiare per il conseguimento del risultato divisato. Ciò comporta un'esatta individuazione dei soggetti cui è rimessa l'adozione delle decisioni, l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle scelte da effettuare, le regole precise da applicare per la documentazione dei contatti, delle proposte, di ogni singola fase del momento deliberativo e attuativo della decisione.

Successivamente all'adozione del Modello, affinché questo risulti idoneo, l'Ente dovrà provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti. Dovrà inoltre essere prevista l'obbligatorietà di partecipazione e di frequenza ai corsi medesimi.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GEASAR S.P.A.

2.1 Geasar S.p.A.

Geasar S.p.A., società di gestione dell'aeroporto di Olbia, è stata costituita nel 1985 ed è diventata operativa nel mese di marzo del 1989 quando ha ottenuto dal Ministero dei Trasporti l'affidamento dell'aerostazione e delle relative pertinenze.

Nell'ottobre 2004, dopo 15 anni di attività, la società ha ottenuto la concessione quarantennale, che affida alla Geasar la gestione totale dell'Aeroporto per i prossimi quarant'anni.

Contestualmente alla concessione, l'Enac ha rilasciato alla Geasar anche il 'Certificato di Aeroporto' secondo il "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" adottato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nell'ottobre 2003.

Tale documento certifica le società di gestione e prevede un continuo presidio da parte delle stesse sui processi relativi alla sicurezza.

L'aeroporto di Olbia è il primo tra gli scali nazionali con traffico inferiore ai due milioni di passeggeri e l'ottavo tra gli aeroporti italiani a ricevere tale tipo di certificazione.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2055, salvo ulteriore proroga od anticipato scioglimento che potranno essere disposti con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

La società svolge le attività di seguito descritte:

- lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché l'esercizio di attività connesse o collegate, purché non a carattere prevalente, quali le attività riguardanti beni immobili e mobili, impianti, servizi ed ogni altra attività industriale, commerciale, agricola e finanziaria, preliminare e/o susseguente, necessaria o utile, comunque connessa o complementare allo svolgimento dell'attività di gestione e manutenzione degli aeroporti di trasporto e/o lavoro aereo di qualunque tipo e specialità.

In particolare, tra le attività connesse o collegate non a carattere prevalente sono considerate:

h) l'istituzione, l'organizzazione e la gestione, in proprio per conto o per mezzo di terzi, di tutti i servizi collaterali che si riallacciano, in qualche modo, all'attività aerea, ivi compresi a titolo esemplificativo quelli riguardanti l'Handling, i trasporti, le spedizioni e distribuzione merci, la gestione di parcheggi, i depositi, le pulizie, i rifornimenti di carburanti, le riparazioni, la vigilanza, l'assistenza, il comfort, la ristorazione e simili, i servizi di catering e provveditoria di bordo, i servizi di pubblicità, gli esercizi commerciali;

i) la richiesta alle Autorità competenti, di Governo ed amministrative, di tutte le opportune autorizzazioni, licenze e concessioni, ivi comprese quelle riguardanti l'uso dei beni demaniali;

- j) la concessione a terzi sia a trattativa privata sia attraverso appalti, nonché l'ottenimento, anche in collaborazione con terzi, l'aggiudicazione di appalti, commesse, forniture, servizi ed incarichi comunque inerenti lo svolgimento delle attività aeroportuali ed aree in generale;
- k) l'effettuazione di operazioni di compravendita, permuta, nolo, locazione anche finanziaria, allestimento e trasformazione, di impianti, macchine, attrezzature e di ogni altro materiale necessario od utile all'espletamento delle attività previste;
- l) la partecipazione diretta o indiretta in intrapresa ed affari collegati all'attività principale, anche promuovendo la costituzione di nuove Società oppure assumendo e/o ricevendo partecipazioni azionarie, quote ed interessenze in altre o da altre Società od effettuando fusioni;
- m) il compimento nella maniera più ampia di tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, economiche e finanziarie, attive e passive comunque connesse con l'attività sociale;
- n) l'organizzazione e la gestione in proprio o per conto o per mezzo di terzi dell'esecuzione di lavori agricoli nell'ambito dei sedimi aeroportuali e delle aree limitrofe o pertinenti.

2.2 Aspetti di Governance

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI bis, Capo V, libro V del codice civile, è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, scelti anche tra non soci.

Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea, durano in carica un esercizio, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della loro carica.

Per disposizione statutaria, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti con la qualifica di amministratore delegato.

Il Consiglio può altresì investire di particolari incarichi singoli amministratori ed ha facoltà di nominare e revocare direttori generali, direttori, procuratori generali e speciali.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, compresi quelli di disposizione ed il rilascio di garanzie a favore di terzi ed esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo riserva all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione sono state attribuite le seguenti competenze:

- La delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 – bis del codice civile;
- Il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie;
- L'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- Il potere di deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- Il potere di deliberare eventuali adeguamenti statutari a disposizioni normative;
 - Il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
- Inoltre sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione,:
- Nomina, assunzione e/o licenziamento del Direttore Generale, attribuzione e definizione di poteri inerenti la carica;
 - Nomina, assunzione e/o licenziamento dei Dirigenti su proposta dell'Amministratore Delegato;
 - Accensione, modifica, estinzione anticipata di mutui precari; assunzione di altri finanziamenti a medio termine, intendendosi per tali quelli superiori a 18 mesi. Restano di competenza dell'Amministratore Delegato l'assunzione di affidamenti bancari (cassa, credito, firma, ecc.) concessi a termine e/o revoca.
 - Emissione e avallo di obbligazioni cambiarie e prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie personali;
 - Iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni ipotecarie, anche senza realizzo di crediti garantiti, rinuncia ad ipoteche legali, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, rilascio di altre garanzie reali;
 - Concessione di finanziamenti a società del gruppo;
 - Assunzione ed alienazione di partecipazioni e cointeressenze in altre imprese, costituzione o partecipazione alla costituzione di nuove società, di consorzi o di associazioni in partecipazione, di joint venture o di simili accordi di rilevanza strategica; ricapitalizzazione di società ed altri soggetti partecipati;
 - Acquisto, vendita affitto rami d'azienda, sia in veste di locatore che in veste di affittuario;
 - Designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate determinandone i compensi stabiliti dall'assemblea;
 - Assunzione delle deliberazioni in ordine all'approvazione dei bilanci delle Società controllate;
 - Sottoscrizione contratti di lavoro del personale dipendente con le Organizzazioni Sindacali e Professionali;
 - Stipula di contratti di consulenza aventi importo – anche considerando cumulativamente più contratti coordinati o connessi – superiore a 150.000 euro;
 - Investimenti o disinvestimenti, diversi da quelli che precedono, per importi unitari superiori ad Euro 500.000 ciascuno se al di fuori del budget approvato dal CdA;
 - Esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni nelle quali un amministratore abbia un interesse, coerentemente alla relativa procedura approvata dal Consiglio:
- Autorizzazione di ogni altra operazione eccedente i limiti delegati a singoli Amministratori.
- Sono riservate al Presidente del Consiglio:

- Rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convocazione, direzione dei lavori e presidenza del Consiglio di Amministrazione; direzione dei lavori e presidenza delle Assemblee dei Soci;
- Gestione dei contatti e dei rapporti politici e di principio con il governo a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- Rappresentanza della Società nelle Associazioni di Categoria;
- Gestione dei rapporti in firma disgiunta con l'amministratore Delegato tra il Consiglio di Geasar e le proprie controllate e controllanti;
- Tenere i rapporti con i Soci.

Sono attribuiti, tra l'altro, all'Amministratore Delegato i seguenti poteri:

- La gestione ordinaria della Società, nel limite massimo per ciascun impegno, o gruppi di impegni coordinati, di € 3.000.000,00 nessun potere escluso od eccettuato, e fatto salvo quanto non può essere delegato per Legge o per Statuto Sociale ovvero venga attribuito al Consiglio di Amministrazione ad un Comitato Esecutivo;
- La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio;
- L'operatività sui conti correnti bancari, nel limite di € 5.000.000,00 con firma abbinata al Presidente; nel limite di € 150.000,00 con firma abbinata.
- Operazioni relative ai pagamenti delle retribuzioni e dei modelli F24 per contributi previdenziali e fiscali con firma abbinata;
- La gestione dei rapporti con associazioni di categoria nazionali ed internazionali;
- La gestione dei rapporti con istituzioni ed enti, tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo: Ministeri, Aziende di Stato, Enti Pubblici e Privati, Enac, Enav, Banche ed ogni altro Ufficio pubblico o privato, ritirando e negoziando somme, valori, titoli e loro equipollenti;
- L'assunzione e il licenziamento del personale, la nomina dei periti e di consulenti;
- La definizione delle politiche commerciali;
- La gestione congiunta e/o disgiunta al Presidente dei contatti e dei rapporti con l'ambiente politico, di governo e più in generale istituzionale a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- Nominare e revocare rappresentati, consulenti e altri collaboratori indipendenti;
- Nominare e revocare procuratori per determinati atti;

In occasione delle riunioni e con periodicità almeno semestrale, gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti con i criteri di cui all'art 2397, secondo comma, cod. civ.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nominano, rispettivamente, un sindaco; il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

Il controllo contabile è svolto, ai sensi dell'art 2409 – bis e seguenti del Codice Civile, da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, che avrà le attribuzioni, i doveri ed i poteri previsti dall'art 2409 – ter.

L'incarico del controllo contabile alla società di revisione è conferito dall'assemblea sentito il collegio sindacale.

2.3 Il sistema organizzativo di Geasar S.p.A.

Con il termine “sistema organizzativo” si intende la corretta individuazione in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale dei ruoli e delle responsabilità.

Come anche suggerito dalle Linee guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

Pertanto, assume rilievo ai fini della verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo limitatamente agli aspetti di cui al Decreto, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma, il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

L'esatta individuazione dei compiti di ciascun soggetto e la loro assegnazione in modo chiaro e trasparente attraverso la formalizzazione di specifiche disposizioni organizzative (ad es. ordini di servizio, procedure aziendali, ecc.) consente, inoltre, il rispetto del principio di separazione dei ruoli, fondamentale al fine di ridurre il rischio potenziale di reati passibili di sanzione ex D.Lgs. 231/2001.

L'organigramma della Società, con le rispettive disposizioni organizzative, è consultabile sul sito.

In data 08.07.2011 è stata rilasciata a norma dell'art. 30 co. 5 D.lgs n. 82/08 dalla Det Norske Veritas S.r.l. certificazione in cui si attesta che il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di Geasar S.p.A. è conforme ai requisiti della normativa BS OHSAS (occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007. In data 22.12.2009 dalla Det Norske Veritas S.r.l. è stata rilasciata certificazione in cui si attesta che il sistema di gestione ambientale di Geasar S.p.A. è conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004).

2.4 Genesi del Modello organizzativo di Geasar S.p.A.

L'attività svolta ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, si è articolata nelle fasi di seguito sinteticamente indicate:

fase 1:

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto.

La fase 1, pertanto, è stata finalizzata all'identificazione degli assetti organizzativi della Società, oggetto dell'intervento, ed all'individuazione preliminare dei processi e delle attività, nel cui ambito possono astrattamente configurarsi le previste fattispecie di reato.

L'individuazione delle attività sensibili ha comportato l'analisi della struttura organizzativa, allo scopo di acquisire un quadro d'insieme delle attività svolte e dell'organizzazione di Geasar S.p.A., al momento dell'avvio del Progetto, nonché di identificare gli ambiti oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, ha consentito l'individuazione delle attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali attività.

fase 2

L'obiettivo della fase 2 è stato quello di identificare i responsabili delle attività sensibili, ovvero i soggetti con una conoscenza approfondita delle stesse e di intervistare i responsabili delle singole funzioni attraverso l'ausilio di un apposito questionario.

Al termine è stata definita una “mappatura preliminare delle attività sensibili” verso cui indirizzare l'attività di analisi.

fase 3

La fase 3 ha avuto per oggetto l'analisi, per ogni attività sensibile individuata nelle fasi 1 e 2, delle funzioni e dei ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, del sistema di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

E' stata definita, quindi, una mappatura delle attività c.d. “a rischio” che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

A tal proposito si evidenzia che sono state censite due diverse categorie di attività a rischio:

- le attività sensibili che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato;
- le attività strumentali che possono comportare rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato, costituendone la modalità di attuazione. In tale ambito sono state collocate anche le cc.dd. attività provvista che costituiscono i canali attraverso i quali possono essere resi disponibili, in astratto, fondi occulti strumentali al reato di corruzione.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si è fatto riferimento, tra l'altro, ai seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;

- segregazione dei compiti;
- esistenza di procure/deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- esistenza di un processo che consenta l'aggiornamento periodico/tempestivo delle procure/deleghe;
- attività di monitoraggio svolte da soggetti/funzioni/organi indipendenti/terzi.

Le diverse attività che hanno caratterizzato la fase 3, al termine della quale è stato elaborato il documento “mappatura delle attività a rischio” possono individuarsi in:

- (1) predisposizione di un questionario per la conduzione di interviste;
- (2) esecuzione di interviste strutturate con i responsabili di ciascuna funzione, al fine di raccogliere, per le attività sensibili individuate nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
 - i processi elementari e le attività svolte;
 - le funzioni e/o i soggetti sia interni che esterni coinvolti;
 - i relativi ruoli e le responsabilità;
 - i fattori quantitativi e qualitativi di rilevanza del processo (es. frequenza, valore delle transazioni sottostanti, esistenza delle evidenze storiche di comportamenti devianti, impatto sugli obiettivi propri della Società, ecc.);
 - il sistema dei controlli esistenti
- (3) formalizzazione della mappatura delle attività sensibili nella quale si evidenziano:
 - la funzione interessata e l'Owner del processo, gli Enti Pubblici coinvolti e il rischio potenziale;
 - le attività potenzialmente esposte al rischio;
 - potenziali reati associabili.

Sulla scorta della mappatura della attività a rischio-reato è stata elaborata la “Parte Speciale” del presente Modello, nella quale sono stati altresì previsti specifici protocolli comportamentali.

fase 4.

Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D Lgs. n. 231/2001 della Società – Parte Generale e Parte Speciale – articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del D Lgs. n. 231/2001 e le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte da Confindustria.

2.5 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Geasar S.p.A..

Geasar S.p.A. ha deciso di conformarsi alle disposizioni di cui al D.lgs n. 231/01, in quanto è consapevole che tale iniziativa rappresenti un'opportunità volta anche a rafforzare il proprio sistema di controllo, cogliendo, al contempo, l'occasione per sensibilizzare le risorse impiegate al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza.

Il Modello, infatti, rappresenta un insieme coerente di principi che concorre a regolamentare la gestione di attività, direttamente o indirettamente, rilevanti ai sensi del D.lgs n. 231/01, prescrivendo altresì regole di condotta attraverso le quali il personale si rapporta con l'esterno.

Il Modello approvato dal Consiglio Di Amministrazione della Geasar S.p.A., è composto da una:

parte generale che contiene:

- (a) una breve sintesi della normativa di riferimento, le finalità ed i principi che regolano il Modello (i destinatari, la struttura, l'approvazione, la modifica, l'aggiornamento ecc.), la metodologia usata per la redazione dello stesso ed una breve introduzione su ciascun elemento costitutivo;
- (b) codice etico di Gruppo
- (b) protocolli comportamentali
- (c) sistema sanzionatorio
- (d) composizione e poteri dell'OdV

parte speciale che comprende:

- (a) specifiche sezioni diversificate in ragione della tipologia di reati considerati

2.6 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello organizzativo

I Modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale nella sua collegialità.

Pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

La prima stesura del Modello Organizzativo, in conformità al disposto dell'art. 6 cit. del Decreto, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Geasar S.p.A. in data 1 dicembre 2010. Il Modello organizzativo è stato successivamente aggiornato in ragione delle modifiche organizzative e normative sopraggiunte.

La vigilanza sull'adeguatezza e sull'attuazione del Modello è garantita dall'Organismo di Vigilanza che riferisce periodicamente l'esito del suo operato allo stesso Consiglio.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione direttamente responsabile dell'attuazione del Modello dovrà, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvedere ad effettuare le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello stesso alle prescrizioni del Decreto e ad eventuali mutamenti organizzativi.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate alle funzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, a verificarne l'attuazione.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa, in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di attribuire all'Amministratore Delegato il compito di apportare, ove risulti necessario, le modifiche al Modello. Di ciascuna modifica deve essere, tuttavia, assicurata la documentabilità e tracciabilità attraverso l'archiviazione presso la segreteria dell'OdV del documento cartaceo/informatico del Modello modificato, riportante la firma apposta dall'Amministratore delegato.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate anche dall'Amministratore Delegato.

In assenza di modifiche rilevanti il Modello sarà sottoposto, in ogni caso, a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione su istanza dell'Organismo di Vigilanza.

2.7 Destinatari del Modello organizzativo.

Il Modello si applica a tutti coloro che svolgono funzioni di direzione, di gestione, di amministrazione e controllo in della Società, nonché a tutti i dirigenti, i dipendenti dell'Ente ed a coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società.

I consulenti ed i fornitori in genere, in quanto soggetti esterni, non possono essere direttamente vincolati al rispetto delle regole previste nel Modello né a quest'ultimi, in caso di violazione delle regole stesse, può essere applicata una sanzione disciplinare.

A costoro la Società, salvo quanto prescritto nei protocolli comportamentali quanto ai rapporti con soggetti terzi, provvederà a distribuire il Codice Etico, valutando l'opportunità, nei diversi contratti di collaborazione, di prevedere a titolo di sanzione, specifiche clausole di recesso e/o risolutive in caso di violazione delle norme contenute nel citato Codice di comportamento e dei principi che lo informano.

In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale ed, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.

3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

3.1 Mappatura

Come anticipato l'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica fra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "a rischio", ossia quelle attività, nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Tale attività di Mappatura ha consentito di estrapolare i processi sensibili e strumentali riportati nelle Parti Speciali del Modello.

3.2 Attività riferibile al vertice aziendale

Come anticipato nella premessa, il reato da cui può derivare, ai sensi del d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente, può essere realizzato tanto dal soggetto in posizione apicale, che dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Il d.lgs. 231/2001 prevede nel caso di reato realizzato dal vertice un'inversione dell'onere della prova: in tal caso è la Società che deve dimostrare l'elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato.

Nel caso di reato integrato dal vertice, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso da un apicale infedele, ma si richiede, altresì, che non vi sia stato omesso o carente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.

Inoltre, si rileva che gli amministratori e i sindaci, risultano essere destinatari naturali di talune fattispecie incriminatrici richiamate dal d.lgs. 231/2001. Infatti, alcuni reati ai quali il d.lgs. 231/01 ricollega la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono reati c.d. "propri", ovvero possono essere realizzati soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva (es. per le false comunicazioni sociali, i soggetti attivi individuati dalla norma incriminatrice sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, il direttore preposto alla redazione dei documenti contabili, i sindaci, i liquidatori e coloro ai quali, per effetto dell'art. 2639 c.c., si estende la qualifica soggettiva). Si rinvia alla parte speciale del presente Modello per gli aspetti d'interesse.

Per effetto delle suddette indicazioni normative, l'attività di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza deve avere ad oggetto principalmente l'operato del Vertice aziendale e di altri soggetti con funzioni delegate.

3.3 Controlli a presidio delle attività a rischio

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società, sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede, con riferimento alle attività sensibili ed ai processi strumentali individuati:

- (1) principi generali di controllo relativi alle attività a rischio;
- (2) protocolli specifici applicati alle singole attività a rischio.

3.4 Il sistema di controllo interno

Il sistema dei controlli all'interno della Società è stato analizzato e valutato applicando i seguenti principi:

- (1) regolamentazione: esistenza di disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- (2) tracciabilità:
 - (a) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
 - (b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- (3) segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- (4) procure e deleghe. I poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
 - (a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (b) definiti chiaramente e conosciuti all'interno della Società.

È opportuno evidenziare quanto al sistema di controllo interno, che il Consiglio di Amministrazione della Società definisce le linee di indirizzo del sistema medesimo, inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, la conduzione dell'impresa conformemente alle prescrizioni di legge.

Il Consiglio, inoltre, verifica e valuta periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. Al riguardo la Società si è dotata di sistemi organizzativi ed informativi nel loro complesso adeguati a garantire il monitoraggio del sistema amministrativo, l'adeguatezza e l'affidabilità delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle procedure da parte delle varie funzioni aziendali.

3.5 Protocolli comportamentali

I protocolli comportamentali (All. n. 3) che perseguono lo scopo di disciplinare le attività astrattamente esposte ad un rischio – reato rilevante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, devono essere letti congiuntamente alle prescrizioni del Codice Etico e alle regole operative compendiate nelle procedure aziendali. I Responsabili delle singole Funzioni devono assicurare che le risorse sottoposte alla loro direzione/coordinamento osservino, nello svolgimento delle attività d'interesse, costantemente e scrupolosamente le prescrizioni dei protocolli comportamentali, oltretutto del Codice Etico e delle procedure, impegnandosi a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni riscontrate

La violazione delle regole contenute nei seguenti protocolli può determinare, a seconda della gravità del comportamento, l'applicazione di una sanzione secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare allegato al Modello.

3.6 Gestione dei flussi finanziari

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto stabilisce che i Modelli devono prevedere “*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*”. La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Tale aspetto ha costituito oggetto di particolare attenzione e di regolamentazione nell'ambito dei protocolli comportamentali riferiti alle attività richiamate nella parte speciale del Modello, che hanno un impatto sulla gestione dei flussi finanziari.

3.7 Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati se l'ente, tra l'altro, ha istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo interno alla società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente.

3.7.1 Requisiti

I requisiti che l'Organismo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- (a) autonomia ed indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il Vertice aziendale. I membri dell'Organismo, in primo luogo, non devono essere legati all'Ente presso cui esercitano le loro funzioni di controllo da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.
- (b) professionalità: i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione.
- (c) continuità di azione: per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

3.7.2 Funzioni, poteri e prerogative

L'Organismo di Vigilanza esercita i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D Lgs. 231/2001.

In particolare, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, gli sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- (a) verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le regole di comportamento previste dal Modello stesso;
- (b) verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza e di efficacia del Modello;
- (c) sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;

- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
 - modifiche normative;
- (d) assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
 - (e) mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
 - (f) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
 - (g) segnalare tempestivamente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
 - (h) curare i rapporti e assicurare i flussi informativi, di competenza, verso il Consiglio di Amministrazione;
 - (i) disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture federali;
 - (j) promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti;
 - (k) promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali;
 - (l) fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;

- (m) predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- (n) formulare la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, fermo restando che tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- (o) accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- (p) richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;
- (q) promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- (r) verificare e valutare l'idoneità del sistema sanzionatorio ai sensi e per gli effetti del D Lgs. 231/2001;
- (s) curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo, in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D Lgs. 231/2001.

Per quel che concerne il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza si rinvia allo Statuto allegato (All. n. 4).

3.7.3 Flussi informativi. Disposizioni in tema di Whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza provvederà a redigere con regolare periodicità una relazione scritta dell'attività svolta, inviandola al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è destinatario delle segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Modello. A tal fine, di seguito, sono descritti specifici canali informativi, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio. Potrà essere all'uopo utilizzata la casella di posta elettronica dell'OdV.

In particolare, salvo quanto specificatamente indicato in tema di "whistleblowing", dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti tali da esporre la Società al rischio 231 ovvero comportare violazioni del Modello organizzativo.

Valgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l'Organismo di Vigilanza dell'avvio di questi interventi;
- devono essere raccolte e trasmesse all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione all'attività o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- le segnalazioni potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), da parte dell'Organismo di Vigilanza, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi dubbi. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- Devono essere altresì trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni dal medesimo richieste finalizzate al costante monitoraggio delle attività cc.dd. sensibili/strumentali. Il mancato inoltro da parte dei Responsabili interessati (c.d. Key Officer) delle informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza, potrà essere oggetto di sanzione sul piano disciplinare nei termini e nelle modalità di legge.

Disposizioni in tema di whistleblowing

Con l'espressione Whistleblowing si intende la segnalazione del dipendente in relazione ad eventuali irregolarità o violazioni commesse all'interno dell'Ente. La segnalazione contribuisce a far emergere e, quindi, prevenire situazioni di rischio di commissione di eventuali reati. Il Whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni ed a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni.

• *Oggetto della segnalazione*

Oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza sono fatti, azioni, omissioni, anomalie e criticità riscontrate nel corso della propria attività. A titolo meramente esemplificativo:

- violazioni del Modello organizzativo ex dlgs 231/2001
- violazioni del codice etico
- violazioni di protocolli aziendali
- violazioni di procedure aziendali
- inadempienze/violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- inadempienze/violazioni in materia ambientale
- fatti corruttivi
- ogni altro fatto penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 231/01

Non possono costituire oggetto di segnalazione le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro.

• *Modalità di segnalazione*

Il Segnalante (whistleblower) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere ai necessari accertamenti tesi a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine si richiede, preferibilmente la presenza dei seguenti elementi:

- i dati anagrafici del segnalante e qualifica lavorativa
- una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione
- se note, le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso
- se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati
- le eventuali violazioni del modello organizzativo riscontrate
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non usufruiranno delle tutele previste dalla presente procedura ma, verranno considerate come una qualsiasi segnalazione anonima e saranno prese in esame solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

In ogni caso resta fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati, a tutela del denunciato.

- ***Destinatari della segnalazione***

La segnalazione potrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità:

- casella di posta elettronica dell'OdV tale da garantire la riservatezza del segnalante;
- a mezzo servizio postale in busta chiusa con raccomandata a/r all'indirizzo dei membri dell'OdV.

E' onere dell'Organismo di Vigilanza implementare, in concreto, i suddetti canali di comunicazione con nota da inviarsi a tutto il personale.

- ***Forme di tutela del Whistleblowing e misure sanzionatorie***

L'identità del segnalante (Whistleblower) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La violazione della riservatezza è passibile di sanzione disciplinare così come previsto dal Sistema disciplinare di cui al presente Modello organizzativo, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni di legge.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria diretta o indiretta.

Sarà, d'altra parte, sanzionato disciplinarmente chiunque effettui con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Resta ferma la responsabilità penale e civile del segnalante (whistleblower) in caso di segnalazioni diffamatorie.

3.7.4 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Geasar S.p.A. ha istituito al proprio interno un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri, come da delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2011 cui si rinvia anche per gli aspetti che attengono alla valutazione dei requisiti di professionalità.

3.8 Codice Etico

Il Codice Etico è la linea guida delle responsabilità etico sociali delle organizzazioni imprenditoriali e rappresenta i principi cui si vogliono ispirare i comportamenti individuali.

Esso è lo strumento base per il consolidamento dei principi etici all'interno dell'azienda, nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno.

Il Codice evidenzia l'insieme dei valori, dei principi, dei comportamenti di riferimento, dei diritti e dei doveri più importanti rispetto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o con la Società.

L'adozione del Codice Etico è espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, la necessità e le aspettative degli interlocutori della Società, attraverso:

- il rafforzamento dei valori imprenditoriali della Società;
- la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne;
- la protezione dei nostri valori e la diffusione dei nostri principi;
- l'interdizione di quei comportamenti in contrasto, non solo con i dettami normativi eventualmente rilevanti, ma anche con i valori e i principi che Geasar intende promuovere;
- la condivisione di un'identità Aziendale che si riconosca in questi valori ed in questi principi.

L'intento è quello di garantire che da oggi questa Identità Aziendale sia riconoscibile, comprensibile, inequivocabile.

Il Codice Etico è destinato ad essere uno strumento in continuo divenire.

La sua osservanza e il rispetto dei suoi contenuti sono richiesti indistintamente a tutti: amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali o comunque tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con la Società.

I principi contenuti nel Codice, infatti, rientrano negli obblighi generali di diligenza e buona fede e come tali sono vincolo per gli Amministratori e per tutti i soggetti che nella qualità di dipendenti ovvero di terzi, quale che sia il rapporto, operano, anche se temporaneamente o saltuariamente, con Geasar.

Geasar promuove e supporta la diffusione dei contenuti del Codice:

- all'interno, attraverso azioni di condivisione e comunicazione, affinché diventi un riferimento primario per tutti i dipendenti;
- all'esterno, affinché tutti coloro che intrattengono rapporti con l'azienda possano conoscerne e comprenderne le finalità.

Il Codice Etico - parte integrante del Modello organizzativo - costituisce un riferimento costante per Geasar.

Geasar s'impegna a prevenire comportamenti illeciti o non etici e, qualora verificatisi, a porre fine ad essi anche con l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

3.9 Sistema sanzionatorio

Un punto qualificante del Modello è costituito da un adeguato Sistema sanzionatorio che censuri il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello e delle regole comportamentali riferibili alle attività rilevanti ex D.lgs. n. 231/01 (All. n. 5).

Le connesse violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca, anche, reato.

Al sistema sanzionatorio adottato da Geasar S.p.A. dovrà essere data massima diffusione.

Con riguardo ai rapporti con consulenti, collaboratori e terzi in generale, fatte salve le prescrizioni dei protocolli comportamentali, la Società valuterà, caso per caso, tenuto conto della tipologia del contratto e dell'entità anche economica del rapporto, di inserire una clausola contrattuale. In virtù di tale clausola, qualsiasi comportamento in contrasto con il Codice Etico, posto in essere dai soggetti sopra indicati, da cui derivi o possa derivare un pregiudizio alla Società, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento.

3.10 Diffusione del Modello

Geasar S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello, deve provvedere ad una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e di formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle

disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e sui contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole funzioni che, anche secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri i compiti di promuovere e:

- (a) definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti;
- (b) elaborare interventi di comunicazione e di formazione sui contenuti del D Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società, nonché sulle norme comportamentali.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (estratto dei Principi di riferimento del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure, ecc.).

A tal fine Geasar S.p.A. provvederà a comunicare a tutti i dipendenti, dirigenti e collaboratori, l'avvenuta adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con apposita informativa.

Il Modello organizzativo dovrà essere messo a disposizione - presso gli uffici dell'Organismo di Vigilanza - di coloro che intendessero visionarlo.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Codice Etico.

La Società organizzerà specifici corsi di formazione, al termine dei quali i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta frequentazione del corso e il grado di apprendimento.

La compilazione e l'invio del questionario da parte dei dipendenti varrà quale dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti significativi di collaborazione o che rappresentano Geasar S.p.A. senza vincoli di dipendenza.

La Società fornirà, altresì, ai soggetti terzi più significativi una copia del Codice Etico adottato.

Ogni dipendente è tenuto a:

- (a) acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello;
- (b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- (c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

ALLEGATI

1. Testo del D.lgs. 231/01
2. Elenco dei reati
3. Protocolli comportamentali
4. Statuto dell'Organismo di Vigilanza
5. Sistema sanzionatorio



PARTE SPECIALE

Premessa

Nella presente parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono riportate le modalità di realizzazione dei reati astrattamente realizzabili in Geasar suddivise, in ragione dei processi esaminati, in attività direttamente sensibili e attività c.d. strumentali

Come anticipato nella parte generale del presente Modello nella sezione relativa alla Metodologia seguita, si è ritenuto opportuno censire oltre alle attività che presentano un rischio diretto di rilevanza penale, anche quelle attività che possono essere strumentali alla commissione di illeciti rilevanti ai sensi e per gli effetti del decreto in esame, o che hanno un impatto sulla corretta gestione dei flussi finanziari.

Per le attività ritenute esposte ad un rischio di rilevanza penale, sono stati nominativamente richiamati, per quanto concerne gli elementi di controllo ai fini della minimizzazione del rischio-reato, i protocolli e le procedure aziendali d'interesse. In merito, si evidenzia che le modifiche che saranno apportate ai richiamati documenti nel corso del tempo, devono intendersi integralmente recepite nel Modello. Di dette modifiche dovrà essere data, comunque, immediata comunicazione all'organismo di vigilanza al fine dell'efficace attuazione del Modello organizzativo. Le violazioni dei protocolli comportamentali, ovvero delle procedure qui di seguito indicate, saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare allegato alla parte generale del Modello. Pertanto, il sistema sanzionatorio deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nella presente parte speciale, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione dà luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare secondo le modalità ivi previste.

1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Qui di seguito sono indicati i reati astrattamente realizzabili nei rapporti con la P.A.:

➤ *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

➤ *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)*

Il reato in esame si configura quando, taluno mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire: *“L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per se o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che...la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave*

rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.¹”

➤ ***Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguenza si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore

Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

➤ ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

➤ ***Frode informatica (art. 640-ter c.p.)***

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

➤ ***Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss.c.p.)***

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 6 novembre 2012 n. 190, la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) dalla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319c.p.). E' configurabile la corruzione ex art. 318 c.p. qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente ricevesse, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne accettasse la promessa; mentre corruzione si configurerebbe il delitto di cui all'art. 319 c.p. se il mercimonio dell'ufficio riguardasse un atto contrario ai doveri di ufficio,

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale e, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio .

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro od altra utilità

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

➤ ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

➤ ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

➤ ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-quater c.p.)***

Questa fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità.

È altresì punibile chi dà o promette danaro o altra utilità ai soggetti di cui sopra.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di danaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di danaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, N.d.R.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*” (art. 322-bis.2.2).

Per il dettaglio dei singoli reati si rinvia all'allegato n. 2 della parte generale.

1.1 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

- Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, la norma ha posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.
- Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

1.2 Le attività sensibili e strumentali ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili e strumentali riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata, così come si evince dal documento di mappatura al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Rappresentanza legale della società in giudizio - Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari - Contenzioso del lavoro - Gestione dei contatti e dei rapporti politici e di principio con il governo a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale - Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti, tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo: Ministeri, Aziende di Stato, Enti Pubblici e Privati, Enac, Enav, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo gestione dei rapporti con la P.A. - Protocollo attività commerciale con la P.A. - Protocollo gestione dei rapporti con la P.A. per l'acquisizione e la gestione di finanziamenti pubblici - Protocollo acquisto di beni o servizi - Protocollo con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o che

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ex artt. 357 e 358 c.p. <ul style="list-style-type: none"> • Verifiche, ispezioni e comunicazioni con ENAC • Verifiche, ispezioni ed adempimenti Inail, Inps ecc. • Rapporti con funzionari degli enti locali • Rapporti con enti pubblici nazionali e stranieri • Rapporti con ENAC (certificazione, ispezioni e verifiche) • Rapporti con Enti Pubblici in relazione agli aspetti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro - Pagamento contributi e oneri sociali - Acquisizione di finanziamenti pubblici - Gestione di finanziamenti pubblici - Elaborazione paghe e contributi - Assunzioni personale appartenente a categorie protette - Gestione del processo acquisti - Gestione procedure di gara - Gestione della parte tecnica delle gare - Monitoraggio della sicurezza aeroportuale - Sicurezza delle operazioni aeroportuali 	<ul style="list-style-type: none"> - sono chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria - Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi

Attività strumentali	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Nomina, assunzione Direttore Generale e Dirigenti - Selezione e assunzione del personale - Nomina e revoca rappresentanti, consulenti e altri collaboratori indipendenti - Stipula di contratti di consulenza - Gestione ciclo passivo - Gestione del processo acquisti - Omaggi e donazioni - Sponsorizzazioni - Bonus ed incentivi - Gestione cassa contante - Rimborsi spese e utilizzo carta di credito 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura conferimento incarichi e consulenze - Procedura gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni - Procedura gestione casse periferiche - Procedura selezione del personale - Procedura assunzione e cessazione di personale - Protocollo gestione della cassa contante - Protocollo acquisto di beni e servizi - Protocollo conferimento incarichi e consulenze - Protocollo rimborsi spese utilizzo di carte di credito aziendali - Protocollo omaggi e donazioni - Protocollo assunzione del personale - Protocollo sponsorizzazioni - Protocollo bonus ed incentivi - Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi

2. FALSITÀ NUMMARIE

Si riporta di seguito l'elenco dei reati contro la fede pubblica richiamati dal D.Lgs. 231/01, alla cui commissione da parte di soggetti apicali o "sottoposti", è collegato il regime di responsabilità a carico della Società.

I reati di seguito elencati sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis nel D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).***

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione;

- ***Alterazione di monete. (art. 454 c.p.).***

La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;

- ***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).***

La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquisto o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;

- ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).***

La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

- ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).***

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

- ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).***

La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;

- ***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).***

La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

- ***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).***

La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

Per il dettaglio dei singoli reati si rinvia all'allegato n. 2 della parte generale.

2.1 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata, così come si evince dal documento di mappatura al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia. In merito è opportuno evidenziare che l'unico reato astrattamente applicabile è la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione cassa contante - Gestione ricavi dai subconcessionari 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo gestione della cassa contante - Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi

3. REATI SOCIETARI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D.lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una elencazione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*).

➤ ***False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 bis e 2622 c.c.)***

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La pena è diminuita se i fatti sopra descritti sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Da ultimo l'art. 2622 c.c. prevede le false comunicazioni sociali delle società quotate.

➤ ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.lgs. n. 39/10)***

I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

➤ ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis. c.c.)***

Tale fattispecie criminosa è configurabile nelle ipotesi in cui, l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391.

➤ ***Falso in prospetto (art. 2623 c.c. ora art. 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).***

Tale fattispecie criminosa consiste nell'esposizione, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

➤ ***Falso in prospetto (art. 2623 c.c. ora art. 173 del testo unico di cui al decreto. ora art. 27 D.lgs n. 39/2010)***

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione; sicché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

In merito al reato in discorso deve segnalarsi che il decreto a tutela del risparmio ha introdotto nel corpo del c.d. Decreto Draghi un nuovo art. 174 bis che, quale norma speciale, incrimina i fatti di falso in prospetto con riguardo alle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società' che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

➤ ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

➤ ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale reato è configurabile allorché venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali, in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

➤ ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La fattispecie in esame sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

➤ ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale fattispecie sanziona la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

➤ ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

➤ ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

➤ ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

➤ ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Il reato in esame si perfeziona ove gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, quando, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato è altresì configurabile da parte di chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

La legge prevede una pena ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

La responsabilità penale per il reato in esame è ipotizzabile, anche nei confronti di colui il quale, direttamente o per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone suindicate

➤ ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)***

Il reato in esame si configura nei confronti di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il reato sussiste altresì quando gli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

➤ ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

➤ ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

➤ ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che sarebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

3.1 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei

reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata, così come si evince dal documento di mappatura al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Attività connesse alla gestione (ordinaria e straordinaria) della società secondo le previsioni statutarie e del verbale del CdA in data 29 aprile 2009 - Redazione della bozza di bilancio - Approvazione della bozza di bilancio - Rapporti con i Soci - Rapporti con il Collegio Sindacale - Contabilizzazione ricavi - Gestione ciclo passivo - Tesoreria - Assistenza agli organi societari - Rapporti con terzi per lo svolgimento di attività strumentali all'esercizio dell'attività, ivi compresi soggetti/enti titolari, a qualsiasi titolo, di poteri "certificativi" (es. in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc) 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere - Protocollo gestione dei rapporti con il Collegio sindacale, i Responsabili della revisione legale ed i soci - Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi

4. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - REATI TRANSNAZIONALI

Tenuto conto della parziale coincidenza delle attività sensibili, astrattamente esposte al rischio di realizzazione di reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale e in materia di reati c.d. transnazionali, si è deciso, al fine di evitare inutili duplicazioni di talune parti del presente Modello, di procedere ad una trattazione unitaria delle suddette fattispecie.

Sono state, quindi, dettagliate le attività nelle quali può astrattamente annidarsi il rischio di realizzazione di reati suddetti.

Si è deciso, tuttavia, di dedicare un unico paragrafo ai sistemi di controllo, sulla base della comune premessa secondo cui gli standard precauzionali di cui Geasar S.p.A. si è dotata, dispiegano efficacia preventiva nelle diverse direzioni, minimizzando efficacemente il rischio di realizzazione dei reati indicati, con l'unica eccezione degli aspetti attinenti i rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o che sono chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria, che rileva soltanto in un'ottica transnazionale.

4.1 I delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico richiamati dal D.Lgs. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei contenuti dell'art. 25-*quater* (*Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico*) introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/2001, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti in materia di terrorismo o contro l'ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” (art. 25-*quater*, comma 1), nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*” (art. 25-*quater*, comma 4).

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Quanto alla categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi special?*”, si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001:

➤ ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).***

Detta norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive dell'ordinamento democratico.

➤ ***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).***

Detta norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

4.2 I reati contro la personalità individuale

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 01 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniaria ed interdittive nei confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello, allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, rubricato: “*Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale*”.

➤ ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).***

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

➤ ***Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).***

La norma punisce chiunque induce una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione minorile.

➤ ***Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).***

La norma punisce chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero ancora chi fa commercio di detto materiale pornografico.

➤ ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).***

La norma punisce chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto.

➤ ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).***

La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

➤ ***Tratta di persone (art. 601 c.p.).***

La norma punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato a trasferirsi al suo interno.

➤ ***Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).***

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600.

➤ ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).***

Il reato si configura nel caso:

- 1) di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) di utilizzazione, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4.3 Reati c.d. transnazionali

Con la l. 16 marzo 2006 n. 146 è stata data attuazione, mediante il consueto meccanismo d'introduzione automatica *ad hoc* nell'ordinamento nazionale, sia alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, sia ai relativi Protocolli Addizionali.

Fulcro del provvedimento legislativo è senz'altro l'art. 3 ove è definita la nozione di reato transnazionale. Tale norma, individua, come elemento costitutivo indefettibile, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, senza, tuttavia, specificarne i requisiti. Pertanto, al fine di interpretare correttamente la norma in questione, è necessario far riferimento alla Convenzione citata. Quest'ultima rappresenta un importante strumento interpretativo, laddove la norma nazionale presenti requisiti di indeterminatezza. L'art. 2 della Convenzione definisce, quale elemento normativo giuridico internazionale il gruppo criminale organizzato come “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Nell'ottica transnazionale delineata, acquisiscono rilevanza, per espressa previsione normativa, i seguenti delitti:

- *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.)
- *Associazione di tipo mafioso anche straniera* (art. 416-bis c.p.)
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* (art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377 bis c.p.). A norma dell'art. 25 norie D.lgs n. 231/01 la fattispecie in esame acquisisce rilevanza anche se realizzata in ambito nazionale.
- *Favoreggiamento* (art. 378 c.p.)

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'all. 2 del presente Modello

4.4 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dalla L. 146/2006 (ai sensi dell'art. 10, comma 10, della L. 146/2006, per gli illeciti amministrativi previsti dal citato articolo si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001), che coincidono con le attività sensibili in materia di reati transnazionali.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none">- Selezione e assunzione del personale- Gestione del personale. Verifica delle condizioni lavorative e di conformità ai parametri normativi.- Gestione del processo acquisti- Gestione procedure di gara- Monitoraggio della sicurezza aeroportuale- Sicurezza Private Aviation- Rapporti con società estere e operatori turistici- Rapporti con società estere (fatturazione e fornitura di servizi)- Rapporti con enti pubblici nazionali e stranieri; servizi di consulenza- Gestione del contenzioso	<ul style="list-style-type: none">- Protocollo assunzione del personale- Protocollo acquisto di beni e servizi- Protocollo conferimento di incarichi e consulenze- Protocollo rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, o che sono chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria- Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi

5. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

5.1 I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose richiamati dal D.lgs n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 (*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*) e il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*Attuazione dell'art. 1 L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) hanno ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti con l'introduzione di nuovi illeciti connessi alla violazione di norme antinfortunistiche, di salute ed igiene del luogo di lavoro. In particolare, è stato introdotto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 25-*septies* che amplia il catalogo dei c.d. reati-presupposto recependo le ipotesi delittuose di “*omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*”.

Qui di seguito sono indicati i reati *ex art. 25 septies* astrattamente realizzabili

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo.
- Art. 590 - Lesioni personali colpose
- Art. 583 - Circostanze aggravanti

Per il dettaglio dei singoli reati si rinvia all'allegato n. 2 della parte generale.

5.2 Il sistema delle attribuzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Premessa.

Il settore della sicurezza e salute dei lavoratori è stato riformato ad opera del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che ha abrogato tutte le leggi preesistenti in materia.

La norma impone al datore di lavoro di individuare e realizzare un sistema di gestione permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori mediante la programmazione delle attività di prevenzione, l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché l'organizzazione di un Servizio di prevenzione e protezione.

Le principali figure previste dalla legge sono:

a. Datore di Lavoro

Per datore di lavoro s'intende a norma dell'art. 2 co. 1 lett. b) D.lgs 81/08, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto

dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.²

In base all'art. 17 del D.lgs n. 81/08, i compiti del Datore di Lavoro, che non possono costituire oggetto di delega sono:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

b. Dirigente

Il D.Lgs 81/08, all'art. 2 co. 1 lett. d) definisce dirigente, la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.³

c. Preposto

Il D.lgs. 81/08, all'art. 2 co. 1 lett. e) definisce preposto colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico

² Cassazione penale , sez. III, 09 marzo 2005, n. 12370, in *Cass. pen.* 2006, 6 2261. *In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni.* Si è, altresì, precisato che “*nel definire all'art. 2 comma 1 lett. b), il concetto di datore di lavoro, il d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 codifica il principio di effettività, e, in particolare, rende possibile la coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi la qualità di datore di lavoro perché accanto al datore di lavoro, inteso nel senso civilistico tradizionale quale titolare dei rapporti di lavoro, possono esservi coloro che hanno la responsabilità dell'impresa o di una o più unità produttive che non sono invece titolari dei rapporti di lavoro, sempre che, beninteso, siano titolari dei poteri decisionali e di spesa* Cassazione penale , sez. IV, 05 dicembre 2003, n. 4981, in *Dir. e prat. del lavoro* 2004, 1919.

³ In termini generali la Corte di Cassazione aveva già precisato che “*La figura del dirigente d'azienda come alter ego dell'imprenditore non risponde agli attuali assetti organizzativi delle imprese, specie se di rilevanti dimensioni, caratterizzate da una pluralità di dirigenti, di diverso livello, nell'ambito di un diffuso decentramento dei poteri decisionali; per l'individuazione degli elementi qualificanti la figura del dirigente, pertanto, non è più possibile fare riferimento soltanto all'aspetto della supremazia gerarchica e dei poteri direttivi ad essa connessi, essendo necessario tenere presente anche la qualità, l'autonomia e la discrezionalità delle mansioni affidate: i due suddetti aspetti, che certo non si escludono a vicenda, sono tuttavia anche separatamente sufficienti a qualificare l'attività dirigenziale, data la possibilità che un'elevata specializzazione o una sperimentata esperienza abbiano un'incidenza rilevante e immediata sugli obiettivi dell'impresa (siano essi quelli di carattere generale o quelli propri di un settore o ramo autonomo nel quale il dirigente si trovi ad operare), essendo proprio l'immediata incidenza sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore l'elemento che, caratterizzando l'attività del dirigente, appare utile a marcare la linea di confine tra questa figura e quella di quadro*”. Cassazione civile, 28 dicembre 1998, n. 12860, *Giust. civ. Mass.* 1998, 2653.

conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ad es., capi-squadra, capi-reparto, ecc.)⁴.

d. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

A norma dell'art. 2 co. 1 lett. f) D.lgs. 81/08 il RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In base all'art. 33 D.lgs. 81/08 il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (SPP) provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, co. 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.⁵

e. Medico competente

L'art. 2 co. 1 lett h) D.lgs n. 81/08 chiarisce che il medico competente è il medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29 co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è

⁴ Anche secondo la giurisprudenza formatasi nel vigore della vecchia norma, *“I doveri di sicurezza del preposto di cui all'art. 4 d.lg. n. 626 del 1994, comuni al datore e al dirigente, relativi a misure che non sempre il preposto può autonomamente assumere, vanno collocati nell'ambito delle "attribuzioni e competenze" e quindi si traducono nell'obbligo informativo delle necessità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”*. Cassazione penale, sez. I, 09 marzo 2001, in Resp. civ. e prev. 2001, 857 nota MARANDO.

⁵ La giurisprudenza nel vigore della previgente disciplina ha evidenziato che *“Dall'art. 8, commi 3 e 10, d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 emerge che i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in altri termini, sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario...”*Cassazione penale, sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351, in Guida al diritto 2006 21,59.

nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti nello stesso D.lgs.

f. Rappresentante per la sicurezza (di seguito RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è - ex art 2 co. 1 lett. i) D.lgs 81/08 - la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro⁶.

5.3 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

Sono state ritenute rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 septies tutte quelle attività che in qualche misura ineriscono alla gestione degli adempimenti normativi in materia di salute, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, qui di seguito indicate.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dei rischi. - Individuazione dei rischi specifici. - Elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. - Individuazione dei presidi a copertura dei rischi evidenziati nel DVR. - Elaborazione piano di sicurezza e predisposizione dei presidi a copertura dei rischi evidenziati nel DVR. - Nomina del RSPP. - Nomina del medico competente. - Determinazione del budget per la sicurezza e poteri di spesa. - Elaborazione delle procedure di sicurezza. - Sottoscrizione di contratti con consulenti 	

⁶ Secondo la Corte di Cassazione "...il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato a svolgere, essenzialmente, una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza Cassazione civile , sez. lav., 15 settembre 2006, n. 19965, in Giust. civ. Mass. 2006, 9 18.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<p>esterni/fornitori di servizi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi. - Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori (es. uso degli impianti, uso dei DPI, rischi specifici, ecc.). - Gestione dei DPI (consegna e tracciabilità). - Controllo sull'utilizzo dei DPI. - Manutenzione dei DPI. - Manutenzione degli immobili. - Manutenzione aeromobili. - Direzione ed esecuzione lavori - Controlli relativi alla manutenzione degli immobili. - Controlli relativi alla manutenzione dei dispositivi antincendio. - Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione. - Tracciabilità e documentabilità delle attività di controllo dell'adeguatezza degli interventi manutentivi. - Gestione degli aspetti inerenti le visite mediche periodiche. - Valutazione dello stato di salute del lavoratore con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato. - Indagini sanitarie sugli ambienti di lavoro. - Gestione delle dotazioni sanitarie e degli adempimenti di primo soccorso. - Proposta dei programmi di formazione e informazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - - DVR - DUVRI - Protocollo integrato sicurezza, salute, ed igiene dei luoghi di lavoro

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none">- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.- Gestione del costante miglioramento della sicurezza dei posti di lavoro.	

6. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

6.1 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

➤ Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Le suddette disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

➤ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La norma punisce chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni

➤ Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La norma punisce chiunque fuori dei casi di concorso nel reato di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

➤ Autoriciclaggio

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Talune considerazioni specifiche si ritiene opportuno svolgere in merito alla fattispecie di autoriciclaggio collegate alla metodologia sottesa alla redazione del Modello organizzativo di Geasar S.P.A., in parte qua.

Nel dettaglio si osserva che l'esclusione della clausola di riserva che limitava in passato la possibilità di realizzare riciclaggio ove il profitto illecito rinvenisse dal reato realizzato dal medesimo soggetto agente o alla cui realizzazione questi avesse concorso, ha comportato, in termini astratti, un consistente ampliamento delle attività sensibili che in chiave delittuosa possono procurare un vantaggio patrimoniale alla Società.

Confindustria ha fornito talune indicazioni utili ai fini dell'aggiornamento dei Modelli organizzativi in tema di autoriciclaggio. Segnatamente, nella menzionata circolare si è rilevato che il legislatore non ha ritenuto di specificare in che modo debba intendersi il generico riferimento al "delitto non colposo" quale reato-base dell'autoriciclaggio. Pertanto non è chiaro se l'eventuale responsabilità dell'ente è limitata ai casi in cui il reato-base rientri tra i reati presupposto di cui al Decreto 231, ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse.

Tale aspetto ha evidentemente considerevoli conseguenze sul piano pratico e applicativo, in quanto ipotizzare l'insorgere della responsabilità dell'ente per tutti i reati previsti nel nostro ordinamento, quali reati-base dell'autoriciclaggio, vorrebbe dire sovraccaricare il sistema di prevenzione attivato dall'impresa, vanificandone l'efficacia. Infatti, sul piano operativo ne deriverebbe un'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo pressoché impraticabile.

D'altra parte però, secondo Confindustria, l'interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231. Infatti, in attuazione del principio di legalità in esso previsto, "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non

sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto” (art. 2).

Pertanto, alla luce del richiamo a tali garanzie – che l’ordinamento appresta per la responsabilità di natura penalistica – l’autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità dell’ente soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231.

In caso contrario, infatti, si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposti, attraverso l’implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non espressamente indicate.

Si è altresì correttamente evidenziato che un analogo meccanismo di rinvio indeterminato è stato adottato dal legislatore in occasione dell’inserimento nel catalogo dei reati presupposti dei delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. Contro tale impostazione ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte che ha ribadito la necessità di rispettare il principio di tassatività al fine di assicurare una reale effettività ai Modelli Organizzativi in termini di prevenzione. Ciò sulla base della considerazione che, se si adottasse un approccio diverso, al fine di evitare possibili imputazioni i Modelli dovrebbero essere aggiornati prendendo in considerazione anche reati non contemplati dal Decreto 231, il che renderebbe impossibile la redazione di un presidio efficace (Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 3635 del 24 gennaio 2014).

Sicché e conclusivamente, secondo Confindustria, se il reato-base consistesse in un reato presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo ad hoc e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento. Viceversa, qualora il delitto-base dell’autoriciclaggio non rientrasse tra quelli presupposto elencati nel Decreto 231, la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare ai fini della costruzione del Modello Organizzativo contrasterebbe con i principi di legalità e determinatezza che il Decreto 231 (art. 6, co. 2) applica ai Modelli stessi laddove prevede – come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – che essi siano redatti sulla base di aree di rischio riferite ai soli reati presupposti, senza menzionare ulteriori reati ad essi ricollegabili in astratto.

Sebbene le suddette argomentazioni siano in linea di principio condivisibili, in quanto fondate su imprescindibili esigenze di legalità, la Società in un’ottica estremamente prudentiale, ha ritenuto opportuno sottoporre a ulteriormente approfondito il tema relativo alla gestione delle risorse

finanziare e dei flussi di cassa in entrata e in uscita, onde presidiare, in termini di maggior garanzia i flussi monetari il cui l'utilizzo potrebbe dar luogo al reato in esame, ove naturalmente la provvista dovesse rinvenire da un delitto non colposo.

Sul piano metodologico si evidenzia che il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione del reato in esame è stato condotto secondo un'approccio risk based, ovvero tenendo in considerazione il rischio inerente o potenziale di commissione del reato di auto riciclaggio e dando atto del rischio residuo (i.e. il grado di rischio assunto in considerazione dei sistemi di controllo già adottati dalla Società alla data del risk assessment).

Effettuata la valutazione del rischio inerente, si è provveduto a stabilire il livello di adeguatezza delle misure di prevenzione e controllo esistenti allo scopo di stimare il livello di rischio residuo.

6.2 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata, così come si evince dal documento di mappatura al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione ordinaria e straordinaria della Società - Concessione di finanziamenti a società del gruppo - Assunzione ed alienazione di partecipazioni e cointeressenze in altre imprese, costituzione o partecipazione alla costituzione di nuove società, di consorzi o di associazioni in partecipazione, di joint venture o di simili accordi di rilevanza strategica; ricapitalizzazione di società ed altri soggetti partecipati - Investimenti o disinvestimenti - Acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo investimenti e transazioni finanziarie con controparti - Protocollo operazioni infragruppo - Protocollo acquisto di beni e servizi - Protocollo conferimento incarichi e consulenze - Protocollo sponsorizzazioni

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Consulenze e incarichi professionali - Sponsorizzazioni - Gestione cassa contante 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo gestione della cassa contante - Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi

Le attività sensibili ai fini dell'autoriciclaggio e relativi controlli

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite ai flussi finanziari astrattamente esposte al rischio di autoriciclaggio. Trova applicazione, altresì, nel caso di specie il protocollo autoriciclaggio di cui all'allegato n. 3 del presente Modello organizzativo.

Tipologia entrata/ incasso	Modalita' incasso	Riferimenti	Elementi di controllo
Incassi clienti subconcessioni	Bonifico bancario	Contratti	Procedura fatturazione attiva / tesoreria
Incassi aviaz. commerci	Bonifico bancario	Contratti	procedura fatturazione attiva / tesoreria
Incassi intercompany	Bonifico bancario / compensazione	Contratti infragruppo per servizi ed handling	Procedura fatturazione attiva / tesoreria
Incassi diritti	Bonifico bancario	Decreto legge 350/2003	Procedura fatturazione attiva / tesoreria
Incassi addizion. comunal	Bonifico bancario	Decreto legge 350/2003	Procedura fatturazione attiva / tesoreria
Incassi contributi marketing	Bonifico bancario	Ras/ Legge regionale	Tesoreria
Biglietteria vettori terzi	Bonifico bancario / compensazione	Contratti	Procedura fatturazione attiva / tesoreria

Interes. attivi ist. Cred	Accredito su c/c	Contratto bancario	Tesoreria
Differenze cambio attive	Accredito su c/c	Contratto bancario	Tesoreria
Altre entrate	Cash	Contratto bancario	Tesoreria
Tipologia uscita/ pagamento	Modalita' di pagamento	Riferimenti	Procedure di controllo
Fornitori	Bonifico bancario	Contratti	Procedura acquisti e fatturazione passiva
Debiti vs professionisti	Bonifico bancario	Contratti o accordi	Procedura acquisti e fatturazione passiva
Fornitori intercompany	Bonifico bancario / compensazione	Contratti	Procedura acquisti e fatturazione passiva
Irpef/insp profes./collab	Banca modello f24 / compensazione	Legislazione sul personale	Amm.ne personale /tesoreria
Pagamento per addizionale	Bonifico bancario modello f24	Decreto legge 350/2003	Procedura fatturazione attiva /tesoreria
Biglietteria vettori terzi	Bonifico bancario / compensazione / cash	Contratti	Procedura fatturazione attiva /tesoreria
Rata canone aeroportuale	Bonifico bancario	Convenzione enac	Amministrazione e tesoreria
Leasing	Rid banca	Contratti leasing	Tesoreria
Contratti mutuo	Rid banca	Contratti mutuo	Tesoreria
Assicurazioni	Bonifico bancario	Contratti	Procedura acquisti e fatturazione passiva

Debiti vs amministratori / sindaci	Bonifico bancario	Delibera assembleare	Amministrazione e tesoreria
Altri debiti	Bonifico bancario	Contratti	Amministrazione e tesoreria
Salari e stipendi dipendenti	Bonifico bancario	Contratti	Amm.ne personale /tesoreria
Contributi/oneri sociali	Bonifico bancario modello f24	Legislazione sul personale	Amm.ne personale /tesoreria
Tesoreria inps tfr e pensioni	Bonifico bancario	Legislazione sul personale	Amm.ne personale /tesoreria
Irpef a dipendenti	Bonifico bancario modello f24	Legislazione sul personale	Amm.ne personale /tesoreria
Spese varie personale	Bonifico bancario	Contratti o accordi	Amm.ne personale /tesoreria
Iva a debito	Bonifico bancario modello f24	Leggi fiscali	Amministrazione e tesoreria
Irap e ired a debito	Bonifico bancario modello f24	Leggi fiscali	Amministrazione e tesoreria
Altre tasse	Bonifico bancario	Leggi fiscali	
Interessi passivi su c/c	Addebito su c/c bancario	Contratto bancario	Tesoreria
Interessi passivi di mora	Bonifico bancario	Contratto bancario	Tesoreria
Interessi passivi finanz.	Addebito su c/c	Contratto bancario	Tesoreria

e mutuo	bancario		
Commissioni bancarie	Addebito su c/c bancario	Contratto bancario	Tesoreria
Commissioni carte credito	Addebito su c/c bancario	Contratto bancario	Tesoreria
Differenze cambio passive	Addebito su c/c bancario	Contratto bancario	Tesoreria

7. DELITTI INFORMATICI

➤ *Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*

Questo delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, c.1, lett.p, L.82/2005).

➤ *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter)*

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

➤ *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615- quater)*

Il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

➤ *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies)*

Tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,

ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

➤ ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater)***

Tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

➤ ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies)***

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

➤ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis)***

Tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

➤ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art.635-ter)***

Tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

➤ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater)***

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

➤ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies)***

La norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

➤ ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies)***

Tale norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Per il dettaglio dei singoli reati si rinvia all'allegato n. 2 della parte generale.

7.1 L'attività sensibile ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata, così come si evince dal documento di mappatura al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia.

Attività sensibili	Controlli a presidio
- Gestione sistemi informativi e delle reti	- Protocollo integrato sicurezza informatica

8. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

8.1 Premessa. L'art. 24 ter D.lgs n. 231/01.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 D.Lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

In particolare ai sensi dell'art. 24 ter, norma aggiunta nel D.lgs n. 231/01 dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94, la società è responsabile, ricorrendo tutti gli altri elementi previsti dal decreto in esame, relazione alla commissione di taluno dei delitti qui di seguito indicati.

- Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere): la fattispecie in esame configura un delitto contro l'ordine pubblico e si perfeziona quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Sulla struttura del reato associativo si tornerà nel paragrafo successivo al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia.
- Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniera): salvo quanto evidenziato al punto precedente la fattispecie in esame prevede l'individuazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali è configurabile associazione di tipo mafioso. Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa una associazione è la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva. Gli obiettivi sono: la realizzazione di delitti, l'acquisizione del controllo o la gestione di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o altri servizi pubblici, il procurare profitto o vantaggio a sé o a altri, il limitare il libero esercizio del diritto di voto, il procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.
- Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso): la norma stabilisce che la pena prevista per l'associazione di tipo mafioso si applica anche a chi ottiene la promessa di voti secondo le modalità descritte al punto precedente, in cambio dell'erogazione di danaro.
- Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione): la fattispecie in esame si applica a chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope): la fattispecie in esame sussiste quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare,

produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, senza le prescritte autorizzazioni, sostanze stupefacenti o psicotrope

L'art. 24 *ter* soggiunge: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.lgs. n. 231/01.

8.2 Il delitto di associazione per delinquere

Tra quelli poc'anzi indicati il reato che merita un maggiore approfondimento è l'associazione per delinquere che si presta, in punto di ricognizione dell'attività sensibile, ad una lettura ampia. Infatti, sul versante del programma criminoso il reato in esame potrebbe supportare qualsiasi finalità illecita. Sicché, quanto ai c.d. reati scopo, potrebbe astrattamente acquisire rilevanza qualsiasi illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di tralasciare i singoli reati scopo che, come anticipato potrebbero essere di natura diversa, per soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale.

Sul punto, si evidenzia che il reato in esame è caratterizzato da tre elementi fondamentali, costituiti:

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) dalla esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.
- c) dall'indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti.
- d) dall'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto evidenziato può asserirsi che i rapporti occasionali con soggetti terzi si prestano, eventualmente, ad una lettura in chiave concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p., mentre non possono dar luogo alla fattispecie associativa *ex* art. 416, per le suesposte ragioni.

Conseguentemente, ai fini della presente parte speciale sono stati analizzati tutti i rapporti all'interno del gruppo e con soggetti esterni, tendenzialmente stabili che possono astrattamente dar luogo a fatti associativi nei termini chiariti.

8.3 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica tra gli elementi essenziali del Modello Organizzativo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività astrattamente sensibili ex art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Concessione di finanziamenti a società del gruppo - Assunzione ed alienazione di partecipazioni e cointeressenze in altre imprese, costituzione o partecipazione alla costituzione di nuove società, di consorzi o di associazioni in partecipazione, di joint venture o di simili accordi di rilevanza strategica; ricapitalizzazione di società ed altri soggetti partecipati - Investimenti e disinvestimenti - Rapporti infragruppo - Gestione del processo acquisti - Rapporti con società estere e operatori turistici - Rapporti con società estere (fatturazione e fornitura di servizi) - Rapporti con enti pubblici nazionali e stranieri; servizi di consulenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo investimenti e transazioni finanziarie con controparti - Protocollo acquisto di beni e servizi - Protocollo operazioni infragruppo

9. DELITTI IN MATERIA DI VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI

- **Contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 515 c.p.)**

L'art. 515 c.p. individua il delitto della frode in commercio nel comportamento di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Realizza il reato in esame chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine

- **Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Realizza il reato in esame chiunque e contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

9.1 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e relativi controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata, così come si evince dal documento di mappatura al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia.

Attività sensibili	Controlli a presidio
- Ristorazione e vendita prodotti tipici	- Protocollo vendita e commercializzazione di prodotti industriali e sostanze alimentari

	<ul style="list-style-type: none">- Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi
--	---

10. REATI AMBIENTALI

10.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati ambientali.

➤ ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)***

Realizza il reato in esame chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all'interno di un sito protetto, si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale (art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione (art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.)

➤ ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)***

Realizza il reato in esame chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all'interno di un sito protetto, si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale (art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione (art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.)

➤ ***Violazioni concernenti gli scarichi (art. 137 D.lgs. 152/2006)***

Realizza il reato in esame chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; nonché chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze

indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente D.lgs. n. 152/2006) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma. È, altresì, punito chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi; nonché chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dalla legge, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni. Il reato si configura anche se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- ***Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a primo periodo co. 1 lettera b) co.3 primo periodo, co.5 e co 3 secondo periodo D.lgs. 152/2006).***

Il reato in esame punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione alle competenti autorità, nonché chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti o il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- ***Omessa bonifica dei siti (art. 257 co. 1 e co 2 D.lgs. 125/2006 D.lgs. 152/2006)***

Realizza il reato in esame chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento.

- ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006)***

Realizza il reato in esame chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

➤ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.lgs. 152/2006)**

Realizza il reato in esame chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d).

➤ ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs. 152/2006)***

Il reato in esame punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. È altresì punito chi trasporta rifiuti pericolosi, nonché colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. È infine punito il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

➤ ***Violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279 co. 5 D.lgs. 152/2006)***

È punito chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

➤ ***Disciplina dei reati relative all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1 co1, art. 2 co. 1e 2, art. 3 bis, art. 6 co. 4 l. 150/1992)***

Art. 1

E' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3-bis.

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di

falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6.

La norma punisce chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica

➤ *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6 l. 549/1993)*

Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

[A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei costituenti perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. È punito chiunque viola le disposizioni suddette. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

➤ ***Inquinamento provocato dalle navi (art. 8 co. 1 e 2, art. 9 co. 1 e 2 D.lgs. 202/2007)***

Omissis

➤ ***Disastro ambientale (Art. 452 – quater c.p.)***

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità im ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

➤ ***Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)***

La norma punisce a titolo di colpa, con pena più lieve, la realizzazione dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater

➤ ***Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività' (Art. 452-sexies c.p.)***

La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità', anche agraria, della flora o della fauna.

➤ ***Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)***

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

➤ ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)***

Tale norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta,

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

10.2 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili in materia di reati ambientali.

sensibili	Controlli a presidio Attività
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività finalizzate allo smaltimento di rifiuti anche nei rapporti con i fornitori - Gestione delle procedure previste dal Sistema Informatico di controllo tracciabilità rifiuti (SISTRI): Gestione delle attività finalizzate alla corretta tenuta del registro carico-scarico rifiuti anche nei rapporti con i fornitori. - Comunicazioni di dati riguardanti i rifiuti prodotti al laboratorio di analisi per il rilascio del relativo certificato di analisi e gestione dei relativi rapporti 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo gestione adempimenti ambientali - Protocollo acquisto di beni e servizi - Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi

11. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

11.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art 25 *duodecies* in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

11.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

Realizza il reato di cui all'art. 22, co. 12 – bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Vi è responsabilità dell'ente:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

11.3 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili.

Attività sensibili	Controlli a presidio
- Assunzione/impiego di cittadini di paesi terzi	- Protocollo impiego di cittadini di paesi terzi - Protocollo regole di comportamento nei rapporti con i terzi

12 RAZZISMO E XENOFOBIA

12.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art 25 *terdecies* in tema di razzismo e xenofobia.

Realizza il reato di cui all'art 604-bis .p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' altresì punito chi partecipa a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

12.2 Le attività sensibili e i con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Considerata la assoluta residualità della fattispecie in esame rispetto alla presente realtà aziendale, solo in via estremamente prudenziale si richiamano quali elementi di controllo rilevanti in tal senso, i principi espressi nei rapporti interpersonali dal Codice Etico adottato dalla Società e dal Protocollo "Gestione dei rapporti con soggetti terzi"